



ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Amendola”

Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G

Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale : *Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA) Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957 - C.M. SAMM8BW01L*
Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : *Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA) – Tel./Fax 081 911002 - C.M. SAMM8BW01L*
Scuola dell’Infanzia Plesso Via Ticino C.M. SAAA8BW00B - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAE8BW01N : *Via Ticino - 84087 Sarno (SA) – Tel/Fax 081 943838*

e-mail saic8bw00g@istruzione.it pec

saic8bw00g@pec.istruzione.it sito web :

www.icamendolasarno.edu.it

Ambito Territoriale 0025

REGOLAMENTO D’ISTITUTO **COMPONENTE ALUNNI e ALUNNE** **2024-2025**

Il presente documento è parte integrante del Regolamento d’Istituto

INGRESSO/ RITARDI

Art 1. Gli alunni e le alunne sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dai docenti.

Art 2 Per ragioni di sicurezza e obbligo di vigilanza circa l'incolumità degli studenti, l'accesso degli alunni e delle alunne, all' interno della Scuola e relative aree esterne di pertinenza, sarà consentito solo dopo il suono della campanella. (Circolare Miur n.1 – Prot. 667 del 13 gennaio 2015, vista la normativa vigente- L.626/94 e successive)

Art 2 bis Nel caso in cui si verificassero particolari condizioni meteorologiche avverse (pioggia eccessiva, vento forte, ecc.) sarà consentita in entrata, eccezionalmente, la sosta momentanea da parte degli alunni e delle alunne nelle zone riparate antistanti i locali della Scuola, 10 minuti prima del suono della relativa campanella e all' uscita massimo 10 minuti dopo il suono della campanella.

Art 3 La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso a scuola.

Art.4 Non sono consentiti ritardi oltre il suono della campanella.

Gli studenti ritardatari possono essere ammessi in classe, ma con permesso firmato nel giorno stesso dai genitori.

Art.5. Gli studenti che entrano in ritardo senza permesso firmato dai genitori, dovranno essere accompagnati il giorno seguente dai genitori che provvederanno a produrre apposita giustificazione scritta del ritardo sul libretto. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, il docente della prima ora provvederà a contattare la famiglia.

Art.6 Se l'ingresso in ritardo dovesse rappresentare una consuetudine da parte dell'alunno/a, il Coordinatore è tenuto a contattare la famiglia che dovrà giustificare personalmente, al DS o ai Delegati, questo comportamento con motivazioni valide. Nel caso in cui non dovessero esistere giustificazioni valide, il CdC può decidere di assumere un provvedimento nei confronti di comportamenti di tal genere, quali l'esonero dalle attività considerate premianti, quali uscite- visite didattiche- viaggi d'istruzione, ecc.

ASSENZE/ USCITE ANTICIPATE/ GIUSTIFICHE

Art.7 Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale; questo viene ritirato all'inizio di ogni anno scolastico da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, che vi apporrà la firma in presenza del Dirigente o di un suo delegato.

Art 8. Qualora lo studente ometta di presentare la giustificazione, trascorsi tre giorni dall'assenza, lo studente sarà convocato dal D.S. o da un suo Delegato e ne verranno informati i genitori con comunicazione scritta o per via telematica.

Art.9 Per le assenze superiori a 5 giorni non è più obbligatorio presentare certificato medico così come sancito dalla legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 all'art. n. 9 recante "Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11" e all'art. 10bis recante "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico" che modifica l'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse.

L'abolizione in questione riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia. Saranno, dunque, i genitori a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta, negli appositi spazi delle giustifiche i motivi di salute, familiari o diversi. Il docente dovrà verificare che la giustificica pervenga nel giorno stesso del rientro a scuola. In caso di mancanza di giustificica, l'alunno/a è ammesso/a con riserva e il docente della prima ora di lezione – o comunque dell'ora di ammissione in classe dell'alunno/a - segnalerà l'inadempienza attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico. Analoga procedura sarà seguita nel secondo giorno di ingresso a scuola senza giustificica. In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, in terza giornata l'alunno/a non è ammesso/a in classe: attenderà che i genitori si rechino a scuola personalmente per la giustificica contattati dal docente dell'ora per il tramite della segreteria. Di questa evenienza i genitori saranno stati preallertati con la seconda nota di inadempienza. Ai sensi del D.L. 123/2023 la scuola vigila sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di "evasione ed elusione scolastica".

Art.10 Nei segmenti formativi della scuola dell'obbligo il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale (DPR 122/2009 – D. Lgs 62/2017), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti. Per lo scorporo delle tipologie di assenze in deroga al tetto dei $\frac{3}{4}$, già previsto dal DPR 122/2009 e sancito dal D.Lgs 62/2017, i genitori dovranno produrre certificazione/documentazione comprovante la motivazione dell'assenza contestualmente alla stessa o comunque al rientro (non ex post): nessuna deroga potrà essere applicata sulla base dell'esclusiva autodichiarazione.

Art 11. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, il Coordinatore provvede a contattare le famiglie degli alunni. Per favorire un proficuo rapporto educativo e di collaborazione con le famiglie, la quinta giustificica dovrà essere presentata personalmente da un genitore al D.S. o ad un suo delegato.

Art 12 Le uscite anticipate devono essere limitate e vengono concesse soltanto in casi eccezionali, previa autorizzazione del D.S. o di un suo delegato, soltanto in presenza di un genitore, tutore o di chi ne fa le veci. L'alunno/a potrà essere ritirato da altre persone, diverse da quelle indicate in precedenza, previa consegna del modulo di delega al ritiro, a inizio anno scolastico, presso gli uffici di Segreteria.

Art 13 L'uscita anticipata avverrà, possibilmente, al termine dell'ora di lezione e sarà annotata dal docente, sul registro di classe.

Art 14 Dopo tre permessi di uscita anticipata, ulteriori richieste dovranno essere documentate e giustificate.

Art.15 L'orario di uscita è stabilito dal suono della campanella.

Art 16 L'uscita, ordinata, dalla scuola, è controllata dal docente dell'ultima ora. Non è assolutamente consentita l'uscita anticipata dall'aula prima del suono della campanella. Le norme che regolamentano l'uscita sono, comunque, comunicate all'inizio di ogni anno scolastico.

Art 17 Nel caso di entrate o uscite dalle classi in orari diversi da quelli ordinari dovute ad esigenze organizzative della scuola, (sciopero, partecipazione dei docenti ad assemblee sindacali...) le famiglie saranno preventivamente avvisate.

USCITE DALL'AULA/ RISPETTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Art.18 Gli alunni e le alunne possono recarsi in ambienti diversi dalla propria aula (biblioteca, palestra, laboratori) solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

L'uso dei bagni, da gestire nel modo più corretto e civile possibile, è consentito a partire dalle ore 10.00. I docenti possono autorizzare l'uscita degli studenti dalle aule, uno per volta e per non più di cinque minuti. Ogni studente può chiedere di uscire massimo due volte nella stessa giornata (salvo casi di eccezionale urgenza) e per tempi adatti al normale espletamento delle funzioni fisiologiche. Sarà utile registrare gli orari di uscita e le frequenze su di un apposito registro a uso degli insegnanti.

Art 19 Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

Art 20 Nelle aule ci sono contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

Art 21 Gli insegnanti e i collaboratori scolastici signaleranno al DS o ai Delegati e al Coordinatore di classe i nominativi degli alunni e delle alunne o le classi che non rispettano queste regole.

Art 22 Gli alunni e le alunne sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni, mentre durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.

Art 23 In caso di malore, lo studente/la studentessa dovrà subito informare il docente in classe, affinché si provveda a contattare il 118, ove se ne ravvisi la necessità, e la famiglia.

USO DI MATERIALI / DISPOSITIVI DIGITALI

Art 24 Gli alunni e le alunne sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, compresi i telefoni cellulari. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

Art.25 E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni e le alunne dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni/e con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, potranno essere utilizzati per fini didattici, sotto l'autorizzazione e la guida dei docenti. (Circolare ministeriale n. 5274 del 11/7/2024 in merito a "Disposizioni in merito all'uso di smartphone e al registro elettronico").

Art. 26 Sono previste specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni e le alunne che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo a scuola (in aula o in qualsiasi altro ambiente dell'istituto) dello smartphone.

Art.27 Nel caso in cui un alunno/a dovesse avere la necessità di portare con sé il cellulare a scuola, è obbligato a riportarlo spento nel proprio zaino.

Art. 28 La scuola non si assume alcuna responsabilità di eventuali danni arrecati.

Art 29 Ogni studente e studentessa è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida. Coloro che provocheranno guasti al

materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.

Art 30 E' fatto divieto agli alunni/ e di introdurre a scuola materiali diversi da quelli utili alle attività didattiche, nocivi o pericolosi. La sanzione potrà comportare l'allontanamento dell'attività scolastica fino a tre giorni.

Art.31 L'accesso alla fotocopiatrice da parte degli alunni/e è consentito solo se autorizzato dall'insegnante di turno, usufruendo della scheda di classe.

Art 32 E' fatto divieto agli alunni/e di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

NOTE GENERICHE/ DISCIPLINARI/ SOSPENSIONI/ ABBIGLIAMENTO

Art.33 La mancanza di rispetto nei confronti dei compagni di classe (presa in giro, insulti, ecc.) comporterà un'ammonizione privata (nota disciplinare) e la relativa trascrizione sul registro elettronico di classe.

Art.34 Se l'alunno/a ha conseguito un numero di note disciplinari superiore a 3 e/o l'allontanamento dall'attività scolastica per un numero variabile di giorni, si richiederà l'intervento del D.S. e verrà escluso da qualunque attività ritenuta come premiante (uscite didattiche- visite guidate- viaggi d'istruzione).

Art. 35 Superato il numero di cinque note generiche, la sesta assumerà valore di nota disciplinare.

Art 36 Gli studenti e le studentesse che vengono meno al rispetto della Convivenza Civile adottando comportamenti violenti, minacciosi e ingiuriosi nei confronti di altri studenti verranno sanzionati con allontanamenti fino ad un massimo di cinque giorni. Se tali comportamenti provocano lesioni della persona fisica (percosse, reati di natura sessuale e discriminazioni razziali) verranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con allontanamento temporaneo superiore a giorni quindici. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 gg. la Scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro - ove possibile- nella comunità scolastica. Il recupero educativo potrà prevedere attività di volontariato presso le Biblioteche, Archivi, Case famiglia, Centri di ascolto ecc.).

Art. 37 In casi eccezionali, che presentino connotazioni di estrema gravità, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 38 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 39 Se si verifica una situazione recidiva per i comportamenti suindicati, la sanzione comporterà l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 40 L'alunno che manometta, danneggi o sottragga documenti scolastici, quali registri o Atti Amm.vi sarà sanzionato sino a cinque giorni.

Art. 41 In caso di furto comprovato di denaro o danneggiamento di oggetti di valore, la sanzione comporterà l'allontanamento dall'attività scolastica sino a cinque giorni. In caso di mancata individuazione del responsabile il risarcimento sarà suddiviso tra i componenti della classe o del gruppo individuato come responsabile del fatto avvenuto.

Art. 42 Nel caso in cui il docente e/o il personale della Scuola abbiano ricevuto danno o offesa, l'alunno/a verrà sospeso dalle normali lezioni fino a cinque giorni. Se invece il fatto commesso sia più grave (minacce e percosse) la sanzione rientrerà nelle competenze del Consiglio di Istituto.

Art.43 I procedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.

Art.44 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art.45 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.46 Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. Prima di procedere all'applicazione di una sanzione, i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla Scuola si prevede un rapporto con lo studente e i suoi genitori per determinare un recupero adeguato dell'alunno e favorire il suo rientro a Scuola.

Art. 47 Le sanzioni superiori a cinque giorni e comunque fino ad un massimo di quindici, sono decise dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe nella sua composizione collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori. Quelle superiori a giorni quindici saranno decise dal Consiglio di Istituto.

Art. 48 Gli alunni e le alunne sono invitati a mantenere, soprattutto quando le temperature sono alte, un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all'ambiente scolastico e alla dignità dell'attività che in esso si realizza.

Art. 49 Gli alunni e le alunne possono parcheggiare la propria bici solo ed esclusivamente presso le rastrelliere presenti nell'area parcheggio. Sono tenuti a farlo in modo responsabile e civile. La scuola non è responsabile di eventuali danni o furti.

Art.50 Gli alunni e le alunne che svolgono attività nei luoghi pertinenti la scuola (orto didattico/ aula didattica) sono tenuti ad avere rispetto di tali ambienti, avendo cura di gettare i rifiuti negli appositi cestini e di non arrecare alcun danno alle strutture esistenti, pena nota disciplinare.

